Cassazione civile sez. III, 09/07/2024, n. 18676

Fatti di causa

1.- Il Comune di Albissola Marina organizza periodicamente, nel periodo estivo, manifestazioni culturali che si svolgono in piazza della Concordia.

Alcuni abitanti, residenti in quella piazza, hanno lamentato tuttavia che, sia per lâ??allestimento del palco che poi per lo svolgimento degli spettacoli, che si protraevano fino a tarda notte, si verificavano rumori che superavano la normale tollerabilità e che rendevano difficile il soggiorno pregiudicando il godimento dellâ??appartamento che costoro avevano destinato a loro residenza estiva.

1.1 â?? (*omissis*) e (*omissis*), per lâ??appunto proprietari degli immobili insistenti su piazza della Concordia, hanno citato in giudizio il Comune di Albissola Marina per accertare che gli spettacoli producevano immissioni intollerabili e per ottenere la condanna del comune al risarcimento del danno.

Il tribunale ha effettuato una consulenza tecnica dalla quale \tilde{A} " emerso che quei rumori superavano la soglia dei decibel consentiti, e dunque ha liquidato equitativamente la somma di $1.000\ \hat{a}$? \neg ciascuno, oltre accessori, a ristoro del pregiudizio subito.

Il Comune di Albissola ha impugnato questa decisione con appello principale, mentre i due attori hanno proposto appello incidentale relativamente allâ??ammontare del danno loro liquidato.

- **1.2**. â?? La Corte di appello di Genova ha rigettato lâ??appello principale ed ha accolto quello incidentale, riconoscendo ai due appellanti la somma di 3.000 â?¬ anziché quella di 1.000 â?¬ inizialmente liquidata.
- **1.3** â?? Questa sentenza Ã" oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Comune di Albissola con due motivi. Per contro si sono costituiti (*omissis*) e (*omissis*) per chiedere il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

2. \hat{a} ?? La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado. Nel corso del giudizio di primo grado infatti era stata espletata una consulenza tecnica, che aveva rilevato il rumore sia a finestre chiuse che a finestre aperte, e comunque in diverse ore del giorno, ed erano state altres \tilde{A} ¬ assunte prove testimoniali sulle immissioni rumorose e sull \hat{a} ??attivit \tilde{A} che le produceva.

La Corte di appello ha inoltre rigettato lâ??argomento del comune appellante in base al quale il CTU avrebbe fatto riferimento, per le misurazioni, al DPCM del 1997 relativo invece alle attività produttive, e che non poteva applicarsi alle manifestazioni culturali, quali erano quelle che il comune organizzava in quella piazza. A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato che il tribunale non ha fatto applicazione di quel DPCM, quanto piuttosto ha usato il metodo comparativo indicato dalla giurisprudenza secondo cui la tollerabilità va valutata caso per caso in relazione alle circostanze concrete.

Ha inoltre osservato che lâ??interesse pubblico allo svolgimento degli spettacoli non poteva comportare il sacrificio del diritto del privato oltre il limite della tollerabilit \tilde{A} .

Infine, quanto al danno, la corte di merito ha ritenuto che quello non patrimoniale era stato provato per via presuntiva dalla impossibilità di utilizzare la casa per le vacanze, ed, in accoglimento dellâ??appello incidentale, ha rideterminato in 3.000 â?¬ lâ??ammontare del risarcimento sulla base della considerazione che quel risarcimento deve essere integrale e non limitato ai soli giorni di effettivo probabile utilizzo dellâ??immobile, ma deve tener conto della circostanza che lâ??immobile diventa per i ricorrenti inutilizzabile comunque.

3. â?? Questa ratio Ã" contestata con due motivi.

Con il primo motivo si eccepisce lâ??illegittima applicazione del DPCM del 1997 e dellâ??articolo 844 del codice civile.

Il motivo contiene due censure.

Quanto alla prima censura, la tesi del ricorrente \tilde{A} " che il CTU ha erroneamente preso a base delle sue valutazioni le immissioni considerate dal DPCM del 1997, senza tener conto per \tilde{A}^2 che tale provvedimento \tilde{A} " relativo alle attivit \tilde{A} produttive, commerciali e professionali, tra le quali certamente non rientra lo svolgimento di manifestazioni culturali e di spettacoli.

Secondo i ricorrenti lâ??eccezione non ha tenuto conto del regolamento delle attività rumorose adottato dallo stesso consiglio comunale nel 2004, che consente, nellâ??ipotesi, per lâ??appunto di manifestazioni e spettacoli allâ??aperto, di arrivare fino al limite di 70 decibel.

La seconda censura attiene alla liquidazione del danno e mira a dire che erroneamente esso \tilde{A} " stato liquidato equitativamente e ritenuto sussistente.

Il motivo va disatteso.

Quanto alla prima censura, le ragioni di infondatezza sono due: in generale, i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso dunque quello richiamato dal comune, e dallo stesso comune approvato, sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti

possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilit \tilde{A} \tilde{A} ", per lâ??appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/2018), che \tilde{A} " ci \tilde{A} 2 che il consulente ha fatto.

In secondo luogo, anche un ente pubblico \tilde{A} " soggetto allâ??obbligo di non provocare immissioni rumorose ed $<<\tilde{A}$ " responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, $\cos\tilde{A}$ come al \hat{a} ??facere \hat{a} ?• necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilit \tilde{A} , dal momento che tali domande non investono \hat{a} ?? di per s \tilde{A} © \hat{a} ?? atti autoritativi e discrezionali, bens \tilde{A} ¬ un \hat{a} ??attivit \tilde{A} materiale soggetta al richiamato principio del \hat{a} ??neminem laedere \hat{a} ?•.>> (Cass. 14209/ 2023, in caso analogo)

La seconda censura, invece, Ã" del tutto insufficiente a costituire motivo di ricorso: apoditticamente si contesta la prova e la stima del danno, senza indicare quali criteri legali siano stati in concreto violati ed in che termini lo siano stati.

Il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo e controverso e rimprovera alla decisione impugnata di non aver tenuto in alcuna considerazione lâ??interesse pubblico allo svolgimento di tali manifestazioni: ove la Corte lo avesse fatto avrebbe potuto verificare che un tale interesse puÃ² costituire deroga al limite di tollerabilità delle emissioni.

Il motivo Ã" inammissibile.

La Corte ha tenuto conto dellâ??interesse pubblico, ed ha correttamente osservato che non pu \tilde{A}^2 giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre la normale tollerabilit \tilde{A} .

Dunque, la questione \tilde{A} " stata oggetto di esame. La circostanza secondo cui le immissioni sono state imposte dal perseguimento di un interesse pubblico \tilde{A} " stata esaminata.

Va da sé che lâ??apprezzamento circa la prevalenza dellâ??uno o dellâ??altro interesse, ossia lâ??apprezzamento circa la tollerabilità delle immissioni, soglia entro la quale Ã" tutelato lâ??interesse pubblico, Ã" rimessa al giudice di merito ed Ã" incensurabile in cassazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1600,00, oltre 200,00 euro di esborsi, ed oltre spese generali.

Ai sensi dellâ??art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dallâ??art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 12/04/2024.

Campi meta

Massima : Lâ??ente pubblico \tilde{A} " soggetto allâ??obbligo di non provocare immissioni rumorose ed \tilde{A} " responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, $\cos \tilde{A} \neg$ come al â??facereâ?• necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilit \tilde{A} , dal momento che tali domande non investono â?? di per $s\tilde{A} \odot$ â?? atti autoritativi e discrezionali, bens $\tilde{A} \neg$ unâ??attivit \tilde{A} materiale soggetta al richiamato principio del â??neminem laedereâ?• Supporto Alla Lettura :

RESPONSABILITAâ?? CIVILE

La responsabilità civile si riferisce a comportamenti illeciti che violano le norme del codice civile. Può essere di due tipi: contrattuale o extracontrattuale. Come conseguenza il responsabile deve effettuare un risarcimento del danno causato.